



***Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano***



---

---

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA LINGUA ITALIANA A BORDO DEGLI AEROMOBILI CHE  
OPERANO SUL TERRITORIO ITALIANO

L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

- considerato che l'art. 8.2 del Regolamento comunitario 2408/92 prevede che l'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme operative vigenti in materia di sicurezza a livello comunitario e nazionale;
- tenuto conto che la JAR-OPS 1 sub part d) n.1.285 prevede che in casi di emergenza i passeggeri siano istruiti in maniera adeguata alle circostanze;
- che con atto di indirizzo datato 17 luglio 2006 il Ministro dei Trasporti ha prescritto che l'ENAC, ai fini della sicurezza e coerentemente con i principi comunitari ed internazionali per i voli destinati ad un bacino di utenza di nazionalità italiana, è tenuto ad emanare, nel più breve tempo possibile, un'apposita disciplina che preveda la presenza a bordo di aerei comunitari e non comunitari, di personale navigante in grado di parlare la lingua italiana;

**Adotta**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

- a) voli in cabotaggio effettuati da vettori comunitari con aeromobili propri o in wet lease, noleggiati da compagnie comunitarie o extracomunitarie;
- b) voli effettuati da vettori titolari di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC verso qualunque destinazione con aeromobili propri o con aeromobili noleggiati (wet lease) da compagnie comunitarie e/o extracomunitarie;
- c) voli originanti o per l'Italia effettuati in code-sharing in cui il vettore operativo (operating carrier) è comunitario o extra comunitario e il vettore commerciale (marketing carrier) è italiano;
- d) voli charter originanti dall'Italia operati da vettori comunitari o extra comunitari;
- e) voli di linea operati da/per l'Italia qualora l'uso della lingua italiana è previsto dalle normative di settore (accordi di traffico).

---

---

**Art. 2**  
*Uso della lingua italiana a bordo*

Allo scopo di garantire che i passeggeri di lingua italiana imbarcati sui voli di cui all'art. 1 possano comprendere le informazioni di sicurezza e le istruzioni per le situazioni di emergenza, nonché per la gestione sicura delle emergenze, è prescritto che su aeromobili che operano i suddetti voli:

- a) le informazioni di sicurezza ai passeggeri siano fornite in lingua italiana, anche mediante l'uso di annunci vocali od audiovisivi registrati;
- b) gli opuscoli con le informazioni di sicurezza e di emergenza contenenti frasi di testo oltre ai disegni pittogrammi, siano redatti anche in lingua italiana;
- c) almeno un assistente di volo facente parte dell'equipaggio sia in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.

Nel caso di aeromobili noleggiati per esigenze operative immediate e non prevedibili a priori (short notice) è accettabile che il vettore operativo assicuri la presenza a bordo di un interprete chiaramente non identificabile quale assistente di volo.

**Art. 3**  
*Controlli*

L'ENAC presiede ai controlli in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

**Art. 4**  
*Inosservanza delle prescrizioni*

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad effettuare voli sul territorio nazionale, il vettore extracomunitario assicura il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del Regolamento.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verificata dall'ENAC a seguito dell'attività ispettiva presso gli aeroporti, può comportare il divieto di partenza ai sensi dell'art. 802 Codice della Navigazione.

Qualora l'inosservanza sia reiterata, l'ENAC può revocare l'autorizzazione ad effettuare voli sul territorio nazionale.

Le notifiche dei voli intracomunitari da parte dei vettori comunitari devono contenere l'assicurazione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**Art. 5**  
*Pubblicità*

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ENAC nonché sull'AIP Italia.

---

---

**Art. 6**  
*Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito ENAC. Fino e non oltre l'inizio della stagione invernale 2006/2007, l'ENAC valuterà richieste di esenzione opportunamente motivate.

Protocollo del 27/10/2006

0070529/DIRGEN/DG

ASSAEREO  
Via della Corona Boreale  
00050 – Fiumicino  
Fax 06 6500 2793

IBAR  
Via Barberini, 11  
00187 – Roma  
Fax 06 4743 052

ASTOI  
Via del Conservatorio,  
2020122 – Milano  
Fax 02 7601 5383

e p.c. Direzione Centrale Regolazione Economica  
Direzione Centrale Operazioni  
Direzione Centrale Regolazione Tecnica  
Direzione Centrale Regolazione Aeroporti

**OGGETTO:** Nota esplicativa del Regolamento ENAC per l'uso obbligatorio della lingua italiana a bordo degli aeromobili .

Il Regolamento ENAC per l'uso obbligatorio della lingua italiana a bordo degli aeromobili ha la finalità di assicurare che il passeggero italiano che utilizza i voli indicati nel Regolamento, riceva a bordo le informazioni di sicurezza in lingua italiana a meno di essere stato, in caso di voli operati in *code sharing*, adeguatamente informato sulla identità del vettore operativo al momento della prenotazione del volo.

Poiché, nonostante le consultazioni svolte con codeste Associazioni, sono stati espressi dubbi interpretativi in fase di prima applicazione del Regolamento di che trattasi, si chiarisce quanto segue.

A. Il Regolamento si deve intendere applicato:

a) ai voli di cabotaggio all'interno del territorio italiano;

- 
- b) ai voli dei vettori titolari di licenza rilasciata dall'ENAC, per qualunque destinazione, effettuati con aeromobili propri o in *wet lease*;
  - c) ai voli in *code sharing* da e per l'Italia, originanti in Italia, in cui il vettore commerciale è italiano ed il vettore operativo è comunitario o extra comunitario. La comprovata adozione di tutte le misure necessarie per informare i passeggeri sulla identità del vettore operativo sin dal momento della prenotazione del volo, è considerata dall'ENAC una alternativa sufficiente per i voli in *code sharing*;
  - d) ai voli charter originanti dall'Italia operati da vettori comunitari o extra comunitari;
  - e) ai voli di linea operati da/per l'Italia qualora l'uso della lingua italiana è previsto dalle normativa di settore.

B. Le finalità del Regolamento sono di garantire:

- a) la comprensione delle informazioni di sicurezza e delle istruzioni per le situazioni di emergenza da parte dei passeggeri di lingua italiana imbarcati su detti voli ;
- b) la gestione sicura delle emergenze.

C. Per perseguire gli obiettivi del Regolamento è prescritto che:

- a) le informazioni di sicurezza ai passeggeri siano fornite in lingua italiana, anche mediante l'uso di annunci vocali od audiovisivi registrati;
- b) gli opuscoli con le informazioni di sicurezza e di emergenza che contengano frasi di testo, oltre ai disegni pittogrammi, siano redatti anche in lingua italiana;
- c) faccia parte dell'equipaggio almeno un assistente di volo in grado di parlare e comprendere la lingua italiana;
- d) nel caso di aeromobili noleggiati per esigenze operative immediate e non prevedibili a priori (*short notice*) è accettabile che il vettore operativo assicuri la presenza a bordo di un interprete, chiaramente non identificabile quale assistente di volo.



D. In base all'articolo 6 del Regolamento, l'ENAC:

- a) valutate le richieste degli operatori economici che pongono un problema di tempi di adeguamento nel caso di voli in *code sharing*;
- b) ritenute dette richieste opportunamente motivate,
- c) esenta i vettori operativi comunitari ed extracomunitari che effettuano voli in *code sharing* con vettori commerciali italiani, dall'applicazione dei requisiti dell'articolo 2 del Regolamento fino all'inizio della stagione estiva 2007.

Cordiali saluti.

Silvano Manera